

REGOLAMENTO (CEE) N. 1021/76 DEL CONSIGLIO**del 30 aprile 1976****che proroga la sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 815/76⁽¹⁾ ha sospeso sino al 25 aprile 1976 i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a);

considerando che per la Comunità sussistono le difficoltà di approvvigionamento di tale prodotto; che conviene quindi prorogare la sospensione per un periodo limitato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1976.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 288/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, recante sospensione totale e temporanea dei dazi della tariffa doganale comune per i tuberi-seme di patate della sottovoce 07.01 A I e per le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a)⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 815/76, la data del 25 aprile 1976 è sostituita da quella del 20 maggio 1976 per quanto riguarda le patate di primizia della sottovoce 07.01 A II a).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. BERG

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1976, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 3.